

REGOLAMENTO

DELLA

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Art. 1

Definizione ed istituzione ZTL

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) si definisce Zona a Traffico Limitato l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 i Comuni, con deliberazione di giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Art. 2

Delimitazione

La Zona a Traffico Limitato è permanente ovvero attiva dalle ore 0 alle ore 24 per tutti i giorni della settimana e si estende al di sotto della linea ferroviaria tra il Comune di Loano (lungomare G. Marconi) e capo d'Anzo (detto capo S. Spirito) e comprende le seguenti vie: lungomare G. Matteotti, lungomare W. Tobagi, via Duca degli Abruzzi, molo Marinai d'Italia e molo Rosa dei Venti.

Art. 3

Categorie autorizzate al transito

Nella Zona a Traffico Limitato sono permanentemente autorizzate al transito e senza necessità di permesso le seguenti categorie di veicoli.

- di Polizia Locale e dei corpi di Polizia statali;
- di emergenza e di soccorso;
- dei servizi comunali e dei servizi di utilità pubblica;
- taxi e servizio di autonoleggio con conducente;
- autocarri e motocarri che debbano effettuare operazioni di carico e scarico merci nelle fasce orarie dalle ore 5,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
- al servizio di aziende o privati che collaborano per manifestazioni organizzate dall'Ente, purché abbiano comunicato per iscritto, preventivamente almeno le 24h antecedenti il giorno della manifestazione, l'elenco dei veicoli che dovranno accedere alla ZTL;
- al servizio di persone diversamente abili purché muniti di contrassegno per la persona che viene trasportata previa comunicazione scritta al servizio di Polizia Locale dell'Ente indicante estremi del contrassegno nonché modello e targa del veicolo per cui si chiede l'accesso alla ZTL;
- velocipedi con l'esclusione della passeggiata a mare nel tratto nuovo compreso tra il molo Marinai d'Italia e la stazione ferroviaria. Per converso i velocipedi potranno circolare sulla restante parte della ZTL.

Tutte le altre categorie non ricomprese nella precedente elencazione dovranno munirsi di permesso quinquennale o temporaneo come indicato nell'articolo seguente.

Art. 4

Categorie autorizzate al transito previa richiesta

Le seguenti categorie potranno accedere alla ZTL previa richiesta scritta:

- proprietari di immobili all'interno della ZTL, residenti e affittuari di immobili all'interno della ZTL con regolare contratto. L'autorizzazione scritta verrà rilasciata senza più obbligo di esposizione, operando il controllo elettronico degli accessi, per un numero massimo di 2 veicoli.

Al fine di ottenere autorizzazione quinquennale gli interessati dovranno presentare apposita istanza indirizzata al Servizio Polizia Locale, nella quale dovranno essere indicati/allegati:

- N. 2 marca da bollo da € 16,00 di cui una da doversi applicare al modulo di richiesta ed una da doversi attaccare (a cura dello scrivente ufficio) sull'autorizzazione cartacea che verrà rilasciata;
- marca/modello/targa dei veicoli per i quali si chiede l'accesso;
- fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli;
- fotocopia dell'atto relativo all'abitazione (contratto di affitto, comodato d'uso, rogito notarile) o in alternativa autocertificazione attestante quanto sopra;
- copia del versamento sul c.c.p. n. 12487179, intestato al Comune di Borghetto S. Spirito specificando come causale "Diritti di istruttoria pratica rilascio/rinnovo autorizzazione al transito nella ZTL" della somma di € 10,00, ad esclusione di coloro che sono residenti nella Z.T.L.;
- copia del versamento sul c.c.p. n. 12487179, intestato al Comune di Borghetto S. Spirito specificando come causale "Diritti per autorizzazione al transito nella ZTL di veicolo in aggiunta a quelli già autorizzati" della somma di €30,00 per ogni veicolo oltre a quelli già autorizzati;

- artigiani, esercenti, commercianti, fornitori. L'autorizzazione scritta verrà rilasciata senza più obbligo di esposizione operando il controllo elettronico degli accessi, senza numero massimo di veicoli autorizzati.

Al fine di ottenere autorizzazione quinquennale gli interessati dovranno presentare apposita istanza indirizzata al Servizio Polizia Locale, nella quale dovranno essere indicati/allegati:

- N. 2 marca da bollo da € 16,00 di cui una da doversi applicare al modulo di richiesta ed una da doversi attaccare (a cura dello scrivente ufficio) sull'autorizzazione cartacea che verrà rilasciata;
- marca/modello/targa dei veicoli per i quali si chiede l'accesso;
- fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli;
- fotocopia dell'atto relativo all'attività (contratto di affitto, comodato d'uso, rogito notarile, SCIA) o in alternativa autocertificazione attestante le motivazioni per cui si chiede l'accesso alla ZTL;
- copia del versamento sul c.c.p. n. 12487179, intestato al Comune di Borghetto S. Spirito specificando come causale "Diritti di istruttoria pratica rilascio/rinnovo autorizzazione al transito nella ZTL" della somma di € 10,00;

- esercenti la professione sanitaria, personale A.S.L. L'autorizzazione scritta verrà rilasciata senza più obbligo di esposizione, essendovi già un controllo elettronico degli accessi.

Al fine di ottenere autorizzazione quinquennale gli interessati dovranno presentare apposita istanza indirizzata al Servizio Polizia Locale, nella quale dovranno essere indicati/allegati:

- marca/modello/targa dei veicoli per i quali si chiede l'accesso;

- fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli;
- autocertificazione attestante le attività per le quali si è abilitati;

- pazienti degli studi medici insediati nella ZTL: al momento della visita i conducenti del veicolo dovranno comunicare allo studio medico il modello e la targa del veicolo affinché lo stesso provveda a comunicare per iscritto i dati periodicamente (almeno una volta alla settimana) al Servizio Polizia Locale;

- permessi giornalieri temporanei: per le persone che necessitano l'accesso per un periodo di tempo limitato massimo due ore giornaliere, eventualmente frazionabili al massimo in due periodi giornalieri; potranno essere rilasciati a seguito di richiesta motivata, dal Servizio Polizia Locale, in qualsiasi orario di servizio:

1. recandosi presso gli uffici del Comando P.L.;
2. tramite posta elettronica;
3. a mezzo richiesta scritta;
- 4.

- permessi estesi: per attività o soggiorni prolungati, seguiranno la regolamentazione prevista per i permessi quinquennali ma verranno rilasciati per il periodo richiesto e comunque di durata inferiore ai quelli ordinari.

Art. 5

Caratteristiche dei permessi

Il permesso dà diritto al transito e alla sosta sulle aree pubbliche poste all'interno della ZTL e quest'ultima è soggetta alle limitazioni che potranno essere predisposte dal Servizio Polizia Locale al fine di garantire una rotazione delle soste, con i sistemi della zona disco o del pagamento a mezzo parcometro. I veicoli in sosta all'interno della ZTL dovranno attenersi alle norme del Codice della Strada, secondo la segnaletica ivi istituita.

Tutti i permessi quinquennali avranno validità massima di 5 anni dalla data del rilascio e, allo scadere (che coinciderà di norma con il 31 dicembre del quinto anno), dovranno essere riconsegnati al Servizio di Polizia Locale. Potranno essere rilasciati per periodi inferiori ai 5 anni.

Qualora vengano a mancare i titoli a presupposto del permesso (es. vendita dell'abitazione, cessazione del contratto di affitto, cessazione di attività commerciale, ecc.) quest'ultimo cesserà di validità e dovrà essere riconsegnato. Nel caso di circolazione in assenza dei presupposti sopra indicati il permesso dovrà essere ritirato e il trasgressore dovrà essere assoggettato alle sanzioni di legge.

L'abuso nell'utilizzo del permesso, oltre alle sanzioni di legge, dovrà prevedere anche il ritiro del permesso stesso, che verrà annullato e il titolare dovrà presentare nuova istanza di rilascio.

Art. 6

Controlli

I controlli degli accessi alla ZTL saranno effettuati, di norma, a mezzo varco elettronico e a campione da operatori del locale Comando Polizia Locale nonché dagli appartenenti alle forze di Polizia nazionali così come previsto dal Codice della Strada.

Rilevato inoltre che il sistema di rilevazione non può garantire un orario di rilevazione preciso, così come potrebbe non esserci corrispondenza tra l'orario del sistema di controllo elettronico con quello

dell'utenza, verrà applicata comunque una tolleranza di 15 minuti così come previsto dalla Deliberazione di Giunta del 27 marzo 2015 n. 51.

Art. 7

Disposizioni finali

Eventuali deliberazioni in contrasto con la presente devono ritenersi annullate.